

Associazione Nazionale Alpini - Sezione di VALDAGNO

COSTITUZIONE E SCOPO

Articolo 1

L'Associazione Nazionale Alpini (in seguito denominata A.N.A.) è una associazione d'arma, fondata nel 1919, che opera anche nel volontariato, senza scopi di lucro, ha sede in Milano via Marsala 9.

La Sezione di Valdagno dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) costituita il 1° agosto del 1929 in base all'articolo 21 dello Statuto, ha sede in Valdagno in Corso Italia 63/G.

La Sezione ha il compito di realizzare direttamente ed attraverso i Gruppi, la vita dell'Associazione nelle sue varie manifestazioni, secondo gli scopi indicati nell'art 2 dello Statuto dell'ANA che, senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

EMBLEMA DELLA SEZIONE

Articolo 2

L'emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo e quello del Gruppo è il Gagliardetto e devono essere conformi ai modelli statuari.

In ogni manifestazione in cui interviene il Vessillo, i componenti il CDS hanno il dovere di presenziare, i Capi Gruppo hanno il dovere di far intervenire il proprio Gagliardetto, ed i Soci di intervenire.

Lo svolgimento delle cerimonie avverrà secondo le procedure definite dal CDN in apposita "libretta" (cerimoniale) allegata al Regolamento nazionale.

Articolo 3

Il Vessillo interviene a tutte le manifestazioni indicate come nazionali e sezionali nel calendario che il C.D.S. predispone all'inizio di ogni anno sociale.

L'intervento del Vessillo e dei Gagliardetti ad altre manifestazioni nei modi previsti dall'articolo 4 del Regolamento per l'esecuzione dello Statuto (Regolamento Nazionale), così come la designazione dell'alfiere, sono decisi di volta in volta rispettivamente dal Presidente Sezionale per la Sezione e dai Capi Gruppo per i Gruppi.

La scorta del Vessillo è costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai membri del C.D.S. Quando ciò non sia possibile il Vessillo viene scortato da non meno di due Soci di cui almeno uno componente del C.D.S..

AMMISSIONE A SOCIO

Articolo 4

La domanda di ammissione a Socio ordinario ai sensi dell'art 4 dello Statuto Nazionale e dell'art. 6 del Regolamento Nazionale è redatta sul modulo fornito dalla Sezione ed è corredata dalla necessaria documentazione verificata e firmata dal Capo Gruppo.

Il modulo e la documentazione suddetti possono essere sostituiti dalla domanda redatta nella forma di autocertificazione su apposito modulo fornito dalla Sezione e sempre verificato e controfirmato dal Capo Gruppo.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio dichiara di aver letto e di accettare, senza riserva alcuna e ad ogni effetto, lo Statuto nonché i Regolamenti Nazionale e Sezionale.

In particolare il Socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che possa contrastare con le finalità dell'A.N.A., con speciale riferimento alla propaganda di carattere personale, commerciale, partitica nonché all'uso del nome e dei simboli dell'A.N.A. o delle Truppe Alpine per gli scopi di propaganda anzidetta.

L'ammissione dei Soci è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.



Unitamente alla tessera associativa, la Sezione informa il nuovo socio dando indicazione per poter visionare lo Statuto e i Regolamenti Nazionale e Sezionale nel portale A.N.A. Sono comunque eventualmente a disposizione del socio c/o la segreteria Sezionale in forma cartacea.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata. Decisione e motivazione devono essere comunicate all'aspirante socio per iscritto.

Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al CDN.

Solo i soci ordinari hanno diritto di accedere alle cariche sociali.

Articolo 5

I "soci aggregati" (ex Amici degli Alpini) che la Sezione ritiene di riconoscere come tali, su proposta dei Gruppi interessati, non hanno qualifica di socio ordinario.

La domanda di iscrizione a Soci aggregati è redatta su modulo fornito dalla Sezione ed è proposta, verificata e controfirmata dal Capogruppo.

Essi vengono iscritti in un apposito albo sezionale quali soci aggregati.

L'ammissione dei soci aggregati è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata. Decisione e motivazione devono essere comunicate all'aspirante socio per iscritto.

I soci aggregati pur non avendo la qualifica di socio ordinario, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

I soci aggregati non possono avere la tessera sociale ordinaria dell'A.N.A., portare il cappello alpino e fregiarsi del distintivo sociale ordinario, non hanno diritto di voto (attivo e passivo) e non possono accedere a cariche elettive.

La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, si riserva espressamente il diritto di revocare l'iscrizione del socio aggregato in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del Consiglio Direttivo Sezionale.

Articolo 5 bis

Il socio aggregato dopo tre anni di iscrizione consecutiva all'A.N.A. e che abbia dimostrato fattiva collaborazione con il Gruppo o con la Sezione può passare a socio "AIUTANTE".

La domanda deve avvenire con apposito modulo redatto dalla Sezione e sottoscritto dal Capo Gruppo e da altri due soci ordinari.

Le motivazioni per ottenere la qualifica di socio Aiutante riguardano quei soci che sono particolarmente vicini alla sezione o al gruppo su diverse attività quali la Protezione Civile, la stampa alpina, i cori, le fanfare alpine, ecc.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche di questa categoria di socio vale quanto riportato nel Regolamento Nazionale all'art. 8 ter.

Articolo 6

Tutti i Soci ordinari ed aggregati hanno il diritto di frequentare i locali sociali. In tali locali i Soci delle altre Sezioni dell'A.N.A. sono considerati graditi ospiti, così come gli alpini in servizio.


Articolo 7

Chi intende volontariamente recedere dalla qualifica di Socio ordinario o aggregato, oppure passare ad altra Sezione o Gruppo, deve inviare lettera o comunque comunicare la sua decisione al Presidente della Sezione oppure al proprio Capo Gruppo.

In ogni caso sarà considerato decaduto il socio che non avrà provveduto al rinnovo dell'iscrizione entro i termini stabiliti.

Sarà dichiarato decaduto il socio che subisce un provvedimento di radiazione ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Nazionale, a seguito di continuata cattiva condotta morale o per condanna penale ritenuta incompatibile con l'appartenenza all'Associazione.

Il socio che cambia indirizzo o residenza deve comunicarlo al capo Gruppo e questi alla Sezione.



Articolo 8

Il tesseramento sociale inizia con il 1 novembre di ogni anno e si chiude il 28 febbraio dell'anno successivo. L'iscrizione dei ritardatari e in particolar modo dei nuovi soci comunque può avvenire fino al 30 settembre. Trascorso tale termine il socio che non abbia versato la quota dell'anno in corso viene considerato moroso ad ogni effetto e perderà di conseguenza il diritto di essere socio.

ORGANI SOCIALI SEZIONALI

Articolo 9

Ai sensi dello Statuto gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci o dei Delegati della Sezione
- b) il Presidente,
- c) il Consiglio Direttivo Sezionale,
- d) il Collegio dei Revisori dei conti,
- e) la Giunta di Scrutinio per l'esame delle domande di ammissione a socio e per le altre funzioni di giunta di scrutinio,

Il presente Regolamento stabilisce inoltre i compiti degli altri organismi interni della Sezione di cui il C.D.S. si avvale per il raggiungimento degli scopi sociali.

ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SEZIONE

Articolo 10

L'Assemblea dei Soci o dei Delegati è organo sovrano e delibera con pieni poteri sulle attività della Sezione.

Di tale Assemblea sarà redatto verbale corredato con i dati di cui all'art.25 dello Statuto

L'Assemblea è indetta:

- a) in sede ordinaria entro il 15 del mese di marzo di ogni anno nel territorio di pertinenza della Sezione di Valdagno;
- b) in sede straordinaria quando:
 - il Presidente della Sezione ed il C.D.S. lo giudichino necessario,
 - ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte dei Revisori dei Conti,
 - ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un quinto dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Tutte le richieste devono essere presentate per iscritto alla Segreteria sezionale che provvederà a norma dell'art 31 dello Statuto.

Articolo 11

L'Assemblea sezionale dei Delegati (Ordinaria o Straordinaria) è convocata dal Presidente su approvazione del C.D.S. mediante:

- lettera di convocazione ai capigruppo,
- affissione di avviso conforme all'albo della sede Sezionale;
- con comunicato sul Notiziario sezionale "Alpini Val dell'Agno";

almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione.

L'avviso di convocazione contiene: data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno, e, quando fra essi vi siano nomine a cariche sociali, l'elenco dei Soci che cessano dalla carica e di quelli che la conservano.

È vietata l'indicazione della voce "Varie" nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea; sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno.



Articolo 12

Giusto quanto previsto dall'art. 32 2° comma dello Statuto le Assemblee della Sezione sono articolate per Delegati.

Ogni Gruppo ha diritto a far partecipare all'Assemblea un delegato ogni 25 soci o frazione superiore a 13, in relazione al numero dei soci in regola con il pagamento della quota associativa alla data del 30 settembre dell'anno precedente.

I Gruppi che non raggiungono i 25 soci hanno comunque diritto ad un Delegato.

Non possono essere Delegati all'Assemblea i membri del CDS ed i Revisori dei Conti.

Il Capogruppo, purché non incorra nell'esclusioni di cui sopra, ricopre di diritto uno dei posti di Delegato spettante al Gruppo. Egli potrà farsi sostituire, mediante delega scritta, da un altro Delegato e nel caso egli sia il solo Delegato da altro socio del Gruppo.

Gli altri Delegati sono eletti dalle Assemblee di Gruppo e durano in carica un anno.

Ogni Delegato può essere portatore di una sola delega.

Articolo 13

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei Delegati della Sezione è convocata per:

a) discutere e deliberare:

- la relazione morale del Presidente della Sezione
- il bilancio consuntivo e la relativa nota integrativa
- il bilancio preventivo
- la relazione dei Revisori dei conti
- le relazioni delle varie commissioni sezionali
- le quote sociali per l'anno successivo
- altri argomenti all'ordine del giorno

b) eleggere:

- Il Presidente della Sezione
- I Consiglieri Sezionali
- I Revisori dei conti
- I componenti la Giunta di scrutinio
- I Delegati all'Assemblea nazionale (art 14 dello Statuto)

L'Assemblea viene chiusa dopo aver esaurito le operazioni di voto.

Articolo 14

L'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione, che può essere indetta anche un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti; qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

L'Assemblea nomina un proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e della regolarità del dibattito, un segretario e all'occorrenza tre scrutatori per il seggio elettorale.

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.

Per le nomine alle cariche sociali e per le questioni riguardanti i soci (ordinari o aggregati) si deve procedere con votazione per scheda segreta.

Al segretario dell'Assemblea compete di redigere il verbale dell'Assemblea che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea stessa, e dovrà essere tenuto agli atti nell'apposita cartella o, trascritto in apposito registro.



4

Articolo 15

Il Presidente sezionale, che può anche essere eletto fra i soci fuori lista, viene eletto a maggioranza assoluta (50% degli aventi diritto più uno); nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti.

Il mandato del Presidente dura tre anni ed è rieleggibile. Di norma la carica di Presidente dura al massimo 3 mandati. Dopodiché è auspicabile procedere per un cambio della presidenza.

Tutte le altre cariche sociali sono elette a maggioranza relativa.

Sono eletti Consiglieri Sezionali i Soci ordinari che hanno ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più giovane d'età.

Il numero dei Consiglieri eletti componenti il Consiglio, escluso il Presidente, è stabilito in 15, il loro mandato dura un triennio e sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti (tre effettivi più due suppletivi), ed i componenti della Giunta di Scrutinio (tre effettivi) durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni oppure il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, quelli rimasti in carica devono convocare un'Assemblea Straordinaria perché provveda nel primo caso alla elezione di un nuovo Presidente e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo C.D.S.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Articolo 16

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,
- b) è il garante dell'applicazione nell'ambito della Sezione dello Statuto, del Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento Sezionale,
- c) convoca e può presiedere le Assemblee,
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del C.D.S.,
- e) nomina i tre Vice Presidenti,
- f) presiede il Comitato di Presidenza,
- g) convoca e presiede il C.D.S.,
- h) convoca e presiede la riunione dei Capi Gruppo,
- i) è il responsabile dell'Unità di Protezione Civile della Sezione,
- j) partecipa al Comitato di Redazione del giornale sezionale,
- k) vigila sull'andamento della sezione e dei gruppi, avvalendosi per questi ultimi dell'opera dei Consiglieri,
- l) può intervenire di persona o tramite i consiglieri alle riunioni di gruppo,
- m) è responsabile dell'organizzazione delle manifestazioni della Sezione,
- n) è responsabile della regolarità della gestione amministrativa della Sezione,
- o) provvede, con i fondi a disposizione, alle spese ordinarie e, dopo la deliberazione del CDS, anche a quelle straordinarie,

Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della Sezione, per quelli di carattere amministrativo economico e finanziario può delegare il Segretario o il Tesoriere.

In mancanza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le funzioni.

In caso di comprovata necessità ed urgenza il Presidente, sentiti i Vice Presidenti, può adottare ogni provvedimento necessario; appena possibile, poi, ne riferisce al C.D.S. che è libero di confermare, modificare o di revocare detto provvedimento.



CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE E CARICHE SEZIONALI

Articolo 17

Il C.D.S. è composto dal Presidente e da 15 Consiglieri eletti dall'Assemblea.

Fanno parte di diritto al C.D.S. gli ex Presidenti di Sezione, i Consiglieri Nazionali in carica o scaduti, se soci della sezione.

Il Consiglio Direttivo Sezionale detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale, approva il progetto di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea, vigila sulle attività dei Gruppi, propone e regola le manifestazioni a carattere sezionale e provvede per il normale funzionamento della Sezione conferendo gli opportuni incarichi, disponendo all'uopo l'assunzione di personale in conformità alla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo Sezionale può delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento dell'Associazione, ad un Comitato di Presidenza che dovrà comunque sempre riferire al C.D.S. quanto deliberato.

Può inoltre assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del C.D.S. ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.

Il C.D.S. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario e si riunisce a titolo indicativo ordinariamente una volta al mese. Alle sedute partecipano senza diritto di voto ma con facoltà di intervenire: il Consigliere Nazionale delegato dal Consiglio Direttivo Nazionale, il Segretario sezionale (sempre che non sia anche Consigliere Sezionale), il Direttore Responsabile del giornale sezionale, almeno un rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno un rappresentante della Giunta di Scrutinio ed eventuali altri che il Presidente ritenga opportuno convocare.

Le deliberazioni, per essere ritenute valide, sono prese con la presenza di almeno due terzi dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il C.D.S.

Con provvedimento motivato, chi presiede il C.D.S. può sospendere l'esecutività di una delibera approvata al termine della relativa votazione, invitando il C.D.S. ad un riesame. In tal caso la delibera sospesa è sottoposta ad una nuova votazione nel corso della successiva riunione e, se la delibera venisse nuovamente approvata, il Presidente ha l'obbligo di eseguirla.

Ogni delibera che comporta decisioni collegiali deve essere verbalizzata, sottoscritta dal Presidente (o dal Capogruppo se trattasi di Consiglio di Gruppo) e dal rispettivo Segretario e conservata in apposito registro o raccogliatore.

Ogni socio ha diritto di chiedere la copia dei verbali di cui sopra. Ha altresì diritto di esaminare, alla presenza del Segretario/Tesoriere, i documenti contabili.

Articolo 18

Nel corso della prima riunione del nuovo C.D.S. il Presidente nomina, tra i consiglieri, i 3 Vice Presidenti, di cui uno con la funzione di Vicario, e ne determina i compiti specifici di collegamento con i Gruppi.

Il C.D.S., su proposta del Presidente, nomina un Tesoriere, fissandone i rispettivi compiti.

Il C.D.S., su proposta del Presidente, nomina il Segretario Sezionale e ne fissa i compiti.

Il Segretario Sezionale (che potrà essere anche socio aggregato), partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza e del C.D.S. senza diritto di voto, sempre che non sia anche Consigliere Sezionale, cura il disbrigo delle pratiche d'ufficio, redige i verbali delle sedute di Consiglio e dell'Assemblea sezionale, cura la regolare riscossione delle quote sociali, effettua il servizio di cassa coadiuvato e sotto il controllo del tesoriere che ne è responsabile, si avvale del personale di segreteria qualora il Consiglio ne abbia autorizzato l'assunzione.

Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario Sezionale e il Tesoriere, se nominati, costituiscono il Comitato di Presidenza. A questi si possono aggiungere, in funzione degli argomenti in corso, le tre importanti categorie sezionali quali: il responsabile del Centro Studi (Cultura alpina, storico, ecc), il responsabile della Protezione Civile Alpina (interventi sul territorio a favore della popolazione) e il responsabile dei Giovani (futuro associativo).



Il C.D.S., quando la Sede Nazionale lo richieda, nomina un Responsabile per i contatti , con le varie commissioni Nazionali.

In seguito su proposta del Presidente vengono definite le altre cariche e/o responsabilità dei Consiglieri Sezionali definendo anche le varie commissioni tipo:

- Commissione Giovani, Commissione Centro Studi, Commissione Sportiva, Relazione con i Gruppi, Direttore Notiziario, Cerimoniere sezionale, Altre.

Articolo 19

Il Comitato di Presidenza redige l'ordine del giorno della riunione del C.D.S. contenente l'elenco degli argomenti di discussione.

L'ultimo punto all'ordine del giorno è relativo alle comunicazioni del Presidente che non sia stato possibile per ragioni di tempo inserire nella lettera di convocazione.

Ogni Consigliere può proporre al Comitato di Presidenza le questioni che egli ritiene rilevanti per la vita associativa e, qualora queste siano soggette a deliberazione, ne sarà il relatore.

Il Comitato di Presidenza inserisce tali questioni nell'ordine del giorno della prima riunione possibile, tenendo conto del carattere di urgenza di ogni singola questione.

Il Presidente può disporre che in casi particolarmente delicati la votazione avvenga a scrutinio segreto.

Articolo 20

Il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, viene considerato decaduto per rinuncia al proprio mandato.

Chi per qualsiasi motivo abbia cessato di far parte del C.D.S. prima della scadenza del proprio mandato è sostituito da colui che nella precedente Assemblea dei Soci ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti, il quale assume l'anzianità del sostituito.

Articolo 21

Coloro che sono ammessi a partecipare alle riunioni del C.D.S. hanno l'obbligo di mantenere il più assoluto riserbo sullo svolgimento dei lavori del C.D.S. Chi contravviene a tale divieto è sottoposto a provvedimento disciplinare.

Nel caso ci sia la necessità di soci non Consiglieri Sezionali di presenziare alle riunioni del C.D.S. gli stessi devono tenere un comportamento idoneo alla riunione in corso altrimenti è facoltà del Presidente dell'assemblea allontanare e/o richiamare il socio che non rispetti le regole basilari dell'essere alpino.

ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE SEZIONALI

Articolo 22


Tutti i Soci ordinari della Sezione in regola con il pagamento della quota associativa hanno pari diritto a ricoprire qualsiasi carica sezionale.

Articolo 23

Come previsto dall'Articolo 8 bis dello Statuto, le cariche elettive politico-amministrative e cariche associative (Presidente Nazionale, Consigliere Nazionale e Presidente Sezionale) sono incompatibili.

La candidatura a cariche politico-amministrative comporta, per il socio che riveste cariche associative di cui sopra, la contestuale decadenza dalla carica rivestita. Il socio che ricopre cariche politico-amministrative deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per potere candidarsi alle cariche associative di cui al 1° comma.

Prima di formalizzare ufficialmente la propria candidatura ad elezioni politico – amministrative, chiunque ricopra la carica di Presidente sezionale deve dare le dimissioni scritte da detta carica.



Chiunque partecipi alle predette candidature, oppure accetti incarichi pubblici politico - amministrativi o cariche sindacali a livello nazionale, non può assumere la carica di Presidente o di Consigliere Sezionale per un periodo di almeno un anno a decorrere dalla data della mancata elezione o dalla cessazione dell'incarico. Tale data è comunicata con lettera indirizzata al Presidente.

Il mancato rispetto dell'obbligo di preventive dimissioni comporta, oltre all'immediata decadenza della carica, l'apertura d'ufficio di provvedimento disciplinare.

Articolo 24

I candidati alla carica di Delegato all'Assemblea Nazionale dei Delegati sono proposti dal C.D.S. all'Assemblea dei Soci della Sezione ai sensi dello Statuto, tenuto conto delle proposte di candidature pervenute entro il 31 gennaio.

Articolo 25

Soppresso (Simile all'art. 27).

Articolo 26

Il Socio che intende candidarsi alla carica di Presidente della Sezione formalizza la propria candidatura con lettera indirizzata al Presidente depositata presso la Segreteria entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolgerà l'Assemblea Sezionale e le relative elezioni.

La candidatura deve essere proposta con le stesse modalità da almeno 5 Gruppi che sostengono il candidato, purché sia sottoscritta dallo stesso.

Il Presidente in carica è sufficiente che presenti la sua ricandidatura al C.D.S. entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolgerà l'Assemblea sezionale e le relative elezioni.

Articolo 27

Le proposte di candidature alle cariche sezionali devono pervenire per iscritto alla segreteria sezionale entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolgerà l'Assemblea sezionale, corredate dal nulla osta del rispettivo capogruppo e devono essere in regola con il tesseramento in corso.

La Segreteria verifica la conformità delle proposte di candidatura e le trasmette al C.D.S. per l'ultima riunione prima dell'Assemblea dei Delegati.

Qualora alla Segreteria non pervengano entro il 31 gennaio proposte in numero sufficiente, il Presidente sezionale convoca d'ufficio il CDS ed i Capi Gruppo in seduta straordinaria. Se anche da questa riunione non dovesse emergere alcuna candidatura, il C.D.S., sentiti i Capi Gruppo, provvede con propria decisione sciogliendo tutti gli altri candidati.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 28

I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, sono costituiti in proprio Collegio ed eleggono un Presidente nel loro ambito entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea che ha provveduto alle loro nomine.

Qualora si determinino vacanze di posto tra i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, subentra il membro supplente in ordine di voti ottenuti nella precedente Assemblea sezionale.



Articolo 29

I Revisori dei Conti hanno per compito la vigilanza continua della gestione economico-finanziaria della Sezione, devono accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione all'Assemblea sezionale, esprimendo il proprio parere in merito.

Su richiesta del presidente della sezione possono compiere verifiche sulla gestione presso i gruppi, riferendo al CDS. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere redatto un verbale, nel caso di assenza per tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, si applica il disposto dell'art. 19

GIUNTA DI SCRUTINIO

Articolo 30

La Giunta di Scrutinio è composta da tre membri ed ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio accertando i requisiti richiesti e di controllare che sulla domanda stessa siano riportate le notizie richieste per i nuovi Soci.

Le domande sono esaminate, normalmente, entro trenta giorni dalla presentazione e restituite alla Segreteria con la firma di almeno due membri della Giunta di Scrutinio. In caso di parere negativo ne precisa i motivi con nota da trasmettere al C.D.S. La Giunta di Scrutinio istruisce la pratica di accettazione dell'iscrizione di ogni singolo Socio Aggregato, verificando da chi è proposto e predisponendo, se necessario, una relazione scritta da sottoporre al C.D.S. per i provvedimenti di competenza. Qualora si determinino carenze tra i suoi componenti, la Giunta di Scrutinio è integrata nella successiva Assemblea dei Soci, ed il nuovo eletto assumerà l'anzianità del sostituto.

La Giunta di Scrutinio provvede alle periodiche verifiche del repertorio dei Soci ordinari ed aggregati, e ne trasmette le evidenze alla Segreteria, in particolare prima che il tesseramento sia spedito alla sede nazionale.

TESORIERE

Articolo 31

Il Tesoriere della Sezione è incaricato dell'amministrazione patrimoniale e finanziaria della Sezione, compila i bilanci consuntivo e preventivo, sorveglia sull'aggiornato e sulla regolare tenuta delle scritture contabili e dei registri di consistenza dei materiali.

ANNO SOCIALE E BILANCI

Articolo 32


L'anno sociale per la Sezione coincide con l'anno solare.

Il Progetto di Bilancio consuntivo e preventivo deve essere approvato dal C.D.S. prima dell'Assemblea Sezionale Ordinaria e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, deve essere depositato presso la Segreteria della Sezione prima dell'Assemblea, per consentirne la consultazione da parte dei Soci.

GRUPPI DELLA SEZIONE

Articolo 33

La richiesta di costituzione di un Gruppo è rivolta al Presidente, entro il 30 settembre dell'anno in corso, da chi ne ha l'iniziativa e ha raccolto l'adesione, in qualsiasi località ove risiedono almeno 10 soci che avendone i requisiti come previsto dallo Statuto (art.27). La costituzione deve essere autorizzata dal CDS.



Articolo 34

L'Assemblea di Gruppo nomina il Capo Gruppo ed un Consiglio di Gruppo con un numero di membri proporzionale al numero degli iscritti al Gruppo stesso.

Il mandato del Capo Gruppo dura tre anni ed è rieleggibile. Di norma la carica di Capo Gruppo dura al massimo 3 mandati. Dopodiché è auspicabile procedere per un cambio del Capo Gruppo. È compito del Capo Gruppo trovare al proprio interno le figure più idonee alla sua sostituzione in modo che sia rispettata la continuità dei lavori e delle varie attività in corso nel gruppo.

(L'Assemblea nomina tra i soci del Gruppo i Delegati all'Assemblea Sezionale).

Tutte le cariche del Gruppo sono equiparate, per la loro durata ma senza limiti di rieleggibilità, alle corrispondenti cariche sezionali.

Articolo 35

Tra il 1° novembre, e comunque prima dell'Assemblea sezionale, il Capo Gruppo riunisce i Soci in Assemblea dopo averne concordato la data con il Presidente sezionale per:

- a) deliberare in merito alla relazione morale ed al rendiconto finanziario dell'anno sociale trascorso;
- b) determinare la quota associativa per l'anno successivo;
- c) discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo, posti all'ordine del giorno;
- d) eleggere le cariche sociali di Gruppo, che possono durare in carica tre anni e sono rieleggibili;
- e) si fissa eventualmente la quota supplementare a favore del gruppo;
- f) si eleggono i delegati all'assemblea Sezionale dei Delegati;

L'Assemblea nomina il proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito.

Il Presidente della Sezione, o un suo delegato, può sempre intervenire alle Assemblee di Gruppo.

Articolo 36

L'Assemblea di Gruppo viene convocata quando il Capo Gruppo lo ritiene opportuno o quando almeno un decimo dei Soci, con un minimo di cinque, ne fa richiesta scritta al Capo Gruppo e, per conoscenza al Presidente sezionale, specificandone i motivi.

In questo caso la riunione avviene nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso questo termine, la convocazione è fatta dal Presidente sezionale entro le successive tre settimane.

Articolo 37

La convocazione dell'Assemblea di Gruppo è effettuata dal Capo Gruppo con avviso scritto inviato a tutti i Soci, e per conoscenza al Presidente sezionale, con le stesse modalità indicate per la Sezione all'articolo 10.

L'assemblea è valida in prima convocazione qualora sia presente la metà dei soci in regola con il tesseramento ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. I soci non possono farsi rappresentare all'Assemblea, le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa di voti, alle votazioni per le elezioni alle cariche sociali si applicano le norme dell'art. 13.

Ogni Capo Gruppo trasmette al C.D.S. entro il 15 giorni dall'effettuazione dell'Assemblea, con la copia del verbale dell'Assemblea dei Soci, le relazioni morale e finanziaria approvate dall'Assemblea dei Soci, l'elenco delle cariche sociali del Gruppo, i nomi dei delegati alle Assemblee .



Articolo 38

Entro i 15 giorni dall'effettuazione dell'Assemblea, i Capi Gruppo consegnano alla Segreteria sezionale l'ultimo elenco dei Soci che hanno versato la quota sociale dell'anno in corso, restituiscono inoltre i bollini eventualmente eccedenti e saldano l'importo ancora dovuto. Le domande di iscrizione dei nuovi soci con le relative quote devono essere versate con lista separata. Le quote dei ritardatari devono essere versate entro il termine ultimo del 30 settembre di ogni anno.

Articolo 39

Il C.D.S. può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi soci si riduca per un anno al 50 % del minimo stabilito dallo Statuto.

Ogni socio del gruppo ha diritto di presentare reclamo scritto al C.D.S. contro qualunque delibera concernente l'attività del gruppo a cui appartiene.

Articolo 40

Il Gruppo per qualunque manifestazione pubblica che intende organizzare deve ottenere la preventiva autorizzazione del CDS, al quale deve essere inviata almeno 30 giorni prima della data fissata per la manifestazione stessa, domanda scritta con allegato il relativo programma. La domanda dovrà essere firmata dal Capo Gruppo.

Sono vietate iniziative di soci o di Gruppi, prese in nome della Sezione o del Gruppo, qualora questi non abbiano avuto autorizzazione per mezzo dei propri organi competenti.

Articolo 41

L'Adunata Sezionale potrà aver luogo ogni anno in epoca, località e con programma stabiliti dal CDS in comune accordo con il Gruppo candidato all'organizzazione.

GIORNALE SEZIONALE

Articolo 42

Il giornale della Sezione è il "Alpini Val dell'Agno".

È compito del giornale sezionale concorrere all'attuazione degli scopi associativi indicati nello Statuto, ed in particolare al rafforzamento dell'amicizia tra tutti i Soci favorendo lo scambio di opinioni ed il dialogo, con piena autonomia discrezionale del Direttore Responsabile. All'inizio di ogni mandato il C.D.S. nomina il Direttore Responsabile (che potrà essere anche socio aggregato), e su proposta di questi, il Comitato di Redazione.

Il Direttore Responsabile darà il suo contributo a titolo completamente gratuito.

Il Presidente fa parte di diritto del Comitato di Redazione.

Il Direttore Responsabile rimane in carica per il mandato in corso e può essere eventualmente rieletto. Può essere sostituito durante il mandato per:


- a) dietro sua espressa richiesta;
- b) quando il C.D.S. lo giudichi opportuno con provvedimento motivato.

Il Direttore Responsabile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S. sempre che non sia stato eletto come Consigliere Sezionale.

Il giornale sezionale, il cui abbonamento è compreso nella quota sociale, viene spedito a tutti i Soci in regola col pagamento della stessa.

Il C.D.S. stabilisce la periodicità della pubblicazione del giornale sezionale.

I costi per la pubblicazione e per l'invio ai Soci del giornale sezionale sono finanziati con l'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale.



UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 43

Ai sensi dello Statuto è costituito in seno alla Sezione un'Unità di Protezione Civile.

Il Presidente Sezionale nomina, previo parere consultivo, non vincolante, del CDS il coordinatore di Unità di Protezione Civile e, di concerto con lo stesso e i capigruppo interessati i Capi Squadra dei Gruppi di Protezione Civile e di eventuali Unità di Protezione Civile.

Fatte salve le norme regolamentari nazionali di Protezione Civile il Presidente Sezionale è l'unico responsabile, mentre il Coordinatore ed i Capi Squadra o di Unità sono responsabili sotto un profilo tecnico operativo dei singoli settori. Il Coordinatore di Unità di Protezione Civile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S. sempre che non sia stato eletto come Consigliere Sezionale.

L'Unità non ha autonomia amministrativa ed è gestito mediante l'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale.

L'Unità di Protezione può regolare il proprio funzionamento con un proprio regolamento interno approvato dal C.D.S.

GRUPPI SPORTIVI ALPINI

Articolo 44

Soppresso in quanto non esistono più a livello nazionale i GSA.

SEDE DELLA SEZIONE

Articolo 45

Il Presidente, d'intesa con il Comitato di Presidenza, mantiene i contatti con l'Amministrazione Comunale di Valdagno, proprietaria dell'unità immobiliare, al fine di rendere disponibili i locali della Sede sezionale per l'attività associativa, ed attua le necessarie azioni per la gestione ordinaria della Sede.

L'uso dei locali della Sede è stabilito dal C.D.S.

I costi relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Sede sono previsti nell'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale.

SCIoglimento DELLA SEZIONE O DEI SUOI GRUPPI

Articolo 46

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 39 Lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un'Assemblea straordinaria rispettivamente dei Soci della Sezione o del Gruppo.

Per la validità di questa Assemblea devono essere presenti, personalmente o con delega, almeno i due terzi degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.


Lo scioglimento della sezione può essere deliberato dal C.D.N. quando la Sezione non dia prova di vitalità o svolga attività non conforme allo Statuto ed agli scopi sociali, per riduzione numerica dei soci come previsto dall'art 22 dello Statuto Nazionale,

Il patrimonio della Sezione passerà in amministrazione al C.D.N. che ne curerà la gestione separatamente fino ad una eventuale ricostruzione della Sezione.

Contro il provvedimento di scioglimento della Sezione adottato dal C.D.N., la Sezione può interporre appello all'Assemblea Nazionale dei Delegati.

Il Gruppo può essere sciolto dal C.D.S. quando non dia prova di validità o svolga attività non conforme allo Statuto, al presente regolamento e agli scopi sociali dell'A.N.A. Inoltre, quando si riduca di numero per oltre un anno al 50% del minimo stabilito dello Statuto. I soci del Gruppo sono considerati a tutti gli effetti come appartenenti alla sezione della quale il Gruppo dipende.

Contro il provvedimento di scioglimento del gruppo adottato dal C.D.S., il capo Gruppo può interporre appello al C.D.N., come indicato dall'art. 36 del Regolamento Nazionale.



Il Gagliardetto del Gruppo sciolto e la documentazione dovranno essere consegnati alla Presidenza della Sezione che ne curerà la custodia fino alla eventuale ricostruzione del Gruppo. Il patrimonio di un Gruppo sciolto passerà in amministrazione al C.D.S. che ne curerà la gestione fino ad una eventuale ricostruzione o alla destinazione definitiva.

MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 47

Il C.D.S. potrà proporre modifiche al presente regolamento. Le modifiche saranno valide dopo l'approvazione dell'Assemblea dei delegati della Sezione e la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni modifica regolarmente approvata dovrà essere portata a conoscenza dei Soci con mezzi idonei.

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 48

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, e per quanto può essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale.


ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Con la loro iscrizione alla Sezione, i soci accettano incondizionatamente il presente regolamento ed esonerano l'Associazione Nazionale Alpini, La Sezione ed i Gruppi da qualsiasi responsabilità nel caso di danni e infortuni in occasione di gite e manifestazioni sociali.

Regolamento Sezionale (art. 24 dello Statuto) modificato dal C.D.S. il 31 gennaio 2011

Approvato da Assemblea dei delegati il 6 marzo 2011.

Ratificato dal CDN il 9 aprile 2011.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name, possibly 'Antonio', written over a horizontal line.A smaller, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name, possibly 'Pier', written over a horizontal line.